

Bruxelles, 25 agosto 2026
(OR. en)

12337/26

Fascicolo interistituzionale:
2026/0236(NLE)

ECOFIN 1080
UEM 390
FIN 1146
ECB
EIB

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO che modifica la decisione di esecuzione del 15 dicembre 2022, relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Ungheria

DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

del ...

**che modifica la decisione di esecuzione del 15 dicembre 2022,
relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza
dell'Ungheria**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021,
che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza¹, in particolare l'articolo 20, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

¹ GU L 57 del 18.2.2021, pag. 17, ELI: <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2021/241/oj>.

considerando quanto segue:

- (1) In seguito alla presentazione del piano nazionale per la ripresa e la resilienza ("PRR") da parte dell'Ungheria l'11 maggio 2021, la Commissione ha proposto al Consiglio la propria valutazione positiva. Il 15 dicembre 2022 il Consiglio ha approvato tale valutazione mediante una decisione di esecuzione² ("decisione di esecuzione del Consiglio del 15 dicembre 2022"). La decisione di esecuzione del Consiglio del 15 dicembre 2022 è stata modificata dalle decisioni di esecuzione dell'8 dicembre 2023³ e del 10 luglio 2026⁴.
- (2) Il 25 luglio 2026 l'Ungheria ha presentato alla Commissione, in conformità dell'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/241, una richiesta motivata domandandole di proporre una modifica della decisione di esecuzione del Consiglio del 15 dicembre 2022, in quanto ritiene che parte del PRR non possa più essere realizzata a causa di circostanze oggettive. Su questi presupposti l'Ungheria ha presentato un PRR modificato.

Modifiche basate sull'articolo 21 del regolamento (UE) 2021/241

- (3) Le modifiche del PRR presentate dall'Ungheria a causa di circostanze oggettive riguardano 36 misure.

² Cfr. i documenti ST 15447/22 e ST 15447/22 ADD 1 all'indirizzo <http://register.consilium.europa.eu>.

³ Cfr. i documenti ST 15964/23 REV 1, ST 15964/23 REV 2 (bg) e ST 15964/23 ADD 1 all'indirizzo <http://register.consilium.europa.eu>.

⁴ Cfr. i documenti ST 10914/26 e ST 10914/26 ADD 1 all'indirizzo <http://register.consilium.europa.eu>.

- (4) L'Ungheria ha spiegato che una misura non è più realizzabile, in quanto l'investimento non può essere completato entro i termini previsti dal dispositivo per la ripresa e la resilienza. È interessato l'investimento 2 (Sostegno all'istruzione degli studenti con bisogni educativi speciali) della componente 1 (Demografia e istruzione pubblica). Su questi presupposti l'Ungheria ha chiesto che tali misure siano modificate. La decisione di esecuzione del Consiglio del 15 dicembre 2022 dovrebbe essere modificata di conseguenza.
- (5) L'Ungheria ha spiegato che 35 misure sono state modificate per attuare alternative migliori che consentano di ridurre gli oneri amministrativi e semplificare l'attuazione della decisione di esecuzione del Consiglio del 15 dicembre 2022, garantendo tuttavia il conseguimento delle finalità di tali misure. Sono interessate le misure seguenti: l'investimento 1 (Sviluppo di un'istruzione pubblica competitiva utilizzando la tecnologia del 21° secolo), la riforma 2 (Migliorare l'attrattiva della professione di insegnante) e l'investimento 3 (Modernizzazione delle infrastrutture scolastiche) della componente 1 (Demografia e istruzione pubblica); l'investimento 1 (Innovazione istituzionale nell'istruzione superiore), l'investimento 2 (Digitalizzazione e modernizzazione delle infrastrutture dell'istruzione superiore) e l'investimento 3 (Infrastrutture di istruzione e formazione professionale per il 21° secolo) della componente 2 (Forza lavoro altamente qualificata e competitiva); l'investimento 1 (Produzione e uso di energia rinnovabile nei comuni svantaggiati), l'investimento 2 (Promuovere l'occupazione e lo sviluppo delle competenze sulla base delle specificità locali) e l'investimento 3 (Pedagogia orientata alla comunità) della componente 3 (Recupero degli insediamenti); la riforma 1 (Sensibilizzazione – Acqua) e l'investimento 1 (Protezione della natura) della componente 4 (Gestione delle risorse idriche ed economia circolare); l'investimento 3 (Sviluppo del trasporto mediante autobus a emissioni zero), l'investimento 6 (Promuovere la diffusione dei veicoli elettrici) e la riforma 2 (Riforma dei servizi ferroviari in Ungheria) della componente 5 (Trasporti verdi sostenibili);

la riforma 1 (Trasformazione delle normative in materia di energia elettrica), la riforma 3 (Accelerare la connessione alla rete dei progetti di energia rinnovabile), l'investimento 1 (Sviluppo di reti classiche e intelligenti per i gestori dei sistemi di trasmissione e i gestori dei sistemi di distribuzione), l'investimento 3 (Installazione di impianti di stoccaggio dell'energia di rete), l'investimento 4 (Diffusione dei contatori intelligenti) e l'investimento 5 (Investimenti nell'efficienza energetica e nelle energie rinnovabili negli edifici pubblici) della componente 6 (Energia – transizione verde); l'investimento 3 (Sviluppo dell'assistenza sanitaria di base) della componente 7 (Salute); la riforma 4 (Introduzione di una procedura specifica in caso di reati speciali connessi all'esercizio dell'autorità pubblica o alla gestione del patrimonio pubblico ("controllo giurisdizionale")), la riforma 11 (Sviluppo del sistema elettronico per gli appalti pubblici (EPS) per aumentare la trasparenza), la riforma 18 (Modifiche legislative volte a rafforzare i meccanismi di gestione, monitoraggio, audit e controllo per garantire un uso corretto del sostegno dell'Unione), la riforma 20 (Sistema Arachne per il sostegno dell'Unione), la riforma 21 (Istituzione di una direzione dell'Audit interno e dell'integrità per rafforzare il controllo dei conflitti di interessi nell'attuazione del sostegno dell'Unione), la riforma 26 (Migliorare la qualità del processo legislativo e l'effettivo coinvolgimento delle parti interessate e delle parti sociali nel processo decisionale) e la riforma 31 (Semplificare il sistema fiscale riducendo il numero di imposte) della componente 8 (Governance e pubblica amministrazione); la riforma 3 (Rafforzare il ruolo degli aggregatori), la riforma 5 (Aprire i mercati delle riserve regolamentari per incoraggiare la concorrenza), la riforma 6 (Ampliare le comunità energetiche) e la riforma 8 (Modifiche di uno o più atti giuridici in materia di energia geotermica) della componente 9 (REPowerEU); la riforma 1 (Riforma della governance di Magyar Fejlesztési Bank) e l'investimento 1 (Conferimento di capitale a Magyar Fejlesztési Bank (MFB)) della componente 10 (Contesto imprenditoriale) e l'investimento 1 (Servizi di e-government) della componente 11 (Innovazione digitale). Su questi presupposti l'Ungheria ha chiesto di modificare tali misure. La decisione di esecuzione del Consiglio del 15 dicembre 2022 dovrebbe essere modificata di conseguenza.

- (6) In seguito alla riduzione del livello di attuazione di una misura, l'Ungheria ha chiesto, in conformità dell'articolo 21 del regolamento (UE) 2021/241, di utilizzare le risorse liberate da tale riduzione per innalzare il livello di attuazione di una misura. È interessato l'investimento 2 (Sostegno all'uso di pannelli solari residenziali e all'ammodernamento del riscaldamento) della componente 6 (Energia – transizione verde). Su questi presupposti l'Ungheria ha chiesto che sia innalzato il livello di attuazione di una misura. La decisione di esecuzione del Consiglio del 15 dicembre 2022 dovrebbe essere modificata di conseguenza.

Correzione di errori materiali

- (7) Nel testo della decisione di esecuzione del Consiglio del 15 dicembre 2022 sono stati rilevati tre errori materiali che incidono su tre traguardi e tre misure nell'ambito di una componente. La decisione di esecuzione del Consiglio dovrebbe essere modificata per correggere tali errori materiali che alterano il contenuto del PRR presentato alla Commissione il 9 giugno 2026, come convenuto tra la Commissione e l'Ungheria. Gli errori materiali riguardano il traguardo 61 della riforma 5 (Modifica delle norme relative alle dichiarazioni patrimoniali), il traguardo 65 della riforma 9 (Riduzione della percentuale di procedure di appalto pubblico a offerta unica) e il traguardo 77 della riforma 19 (Strategia antifrode e anticorruzione per l'attuazione, l'audit e il controllo del sostegno dell'Unione) nell'ambito della componente 8 (Governance e pubblica amministrazione). Tali correzioni non influiscono sull'attuazione delle misure in questione.

Valutazione della Commissione

- (8) La Commissione ha valutato il PRR modificato sulla base dei criteri di valutazione stabiliti all'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/241.
- (9) La Commissione ritiene che le modifiche presentate dall'Ungheria non incidano sulla valutazione positiva del PRR espressa nella decisione di esecuzione del Consiglio del 15 dicembre 2022, per quanto riguarda la pertinenza, l'efficacia, l'efficienza e la coerenza del PRR rispetto ai criteri di valutazione di cui all'articolo 19, paragrafo 3, lettere a), b), c), d), d bis), d ter), f), g), h), i), j) e k), del regolamento (UE) 2021/241.

Contributo alla transizione verde, compresa la biodiversità

- (10) Conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, lettera e), e all'allegato V, criterio 2.5, del regolamento (UE) 2021/241, il PRR modificato prevede misure che contribuiscono in ampia misura (rating A) alla transizione verde, compresa la biodiversità, o ad affrontare le sfide che ne conseguono. Le misure a sostegno degli obiettivi climatici rappresentano un importo pari al 53,08 % della dotazione totale del PRR modificato e al 100 % del costo totale stimato delle misure incluse nel capitolo dedicato al piano REPowerEU, stando ai calcoli effettuati secondo la metodologia di cui all'allegato VI del regolamento (UE) 2021/241. A norma dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2021/241, il PRR modificato è coerente con le informazioni contenute nel piano nazionale per l'energia e il clima 2021-2030.

- (11) Il PRR ungherese continua a contribuire in modo sostanziale alla transizione verde, compresa la biodiversità, fornendo sostegno per la diffusione delle fonti energetiche rinnovabili e lo stoccaggio dell'energia, la modernizzazione delle reti di trasmissione, le misure di efficienza energetica, l'elettrificazione dei trasporti e gli interventi di mitigazione dei cambiamenti climatici e di ritenzione idrica. Il potenziamento dell'investimento 2 (Sostegno all'uso di pannelli solari residenziali e all'ammodernamento del riscaldamento) della componente 6 (Energia – transizione verde) ha ulteriormente aumentato l'ambizione climatica del PRR. Pertanto, il PRR modificato continua a soddisfare tale criterio.

Valutazione positiva

- (12) A seguito della valutazione positiva del PRR modificato da parte della Commissione, che ha constatato che il PRR rispetta i criteri di valutazione di cui al regolamento (UE) 2021/241, conformemente all'articolo 20, paragrafo 2, e all'allegato V di tale regolamento, è opportuno stabilire le riforme e i progetti di investimento necessari per l'attuazione del PRR modificato, i traguardi, gli obiettivi e gli indicatori pertinenti nonché l'importo messo a disposizione dall'Unione per l'attuazione del PRR modificato.

Contributo finanziario

- (13) Il costo totale stimato del PRR modificato dell'Ungheria ammonta a 10 000 000 000 EUR. Poiché l'importo del costo totale stimato del PRR modificato è superiore al contributo finanziario massimo aggiornato disponibile per l'Ungheria, il contributo finanziario determinato in conformità dell'articolo 4 bis del regolamento (UE) 2021/1755 del Parlamento europeo e del Consiglio⁵ e in conformità dell'articolo 20, paragrafo 4, e dell'articolo 21 bis, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2021/241 assegnato al PRR modificato dell'Ungheria dovrebbe essere pari a 6 511 661 435 EUR. Il contributo finanziario messo a disposizione dell'Ungheria rimane pertanto invariato.

Prestiti

- (14) Il sostegno pari a 3 488 338 565 EUR messo a disposizione dell'Ungheria sotto forma di prestito rimane invariato.
- (15) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione del Consiglio del 15 dicembre 2022. Per motivi di chiarezza è opportuno sostituire integralmente l'allegato della decisione di esecuzione del Consiglio del 15 dicembre 2022.

⁵ Regolamento (UE) 2021/1755 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 ottobre 2021, che istituisce la riserva di adeguamento alla Brexit (GU L 357 dell'8.10.2021, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1755/oj>).

- (16) La presente decisione lascia impregiudicato l'esito delle procedure relative all'assegnazione di fondi dell'Unione nell'ambito di programmi dell'Unione diversi dal dispositivo per la ripresa e la resilienza o l'esito delle procedure esperibili in relazione alle distorsioni del funzionamento del mercato interno, in particolare a norma degli articoli 107 e 108 del trattato. Essa non dispensa gli Stati membri dall'obbligo di comunicare alla Commissione i casi di potenziali aiuti di Stato a norma dell'articolo 108 del trattato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza modificato

È approvata la valutazione del piano per la ripresa e la resilienza modificato dell'Ungheria sulla base dei criteri di cui all'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/241.

Articolo 2

Modifiche

L'allegato della decisione di esecuzione del Consiglio del 15 dicembre 2022, relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Ungheria, è sostituito dal testo che figura nell'allegato della presente decisione.

Articolo 3

Destinatario

L'Ungheria è destinataria della presente decisione.

Fatto a ..., ...

Per il Consiglio

Il presidente
